

DELIBERA N. 74/09/CSP

Segnalazione del Consigliere provinciale Bruno Giorgio Dapei del gruppo “Forza Italia” alla Provincia di Milano nei confronti della Provincia di Milano per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 5 maggio 2009;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, ed, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la propria delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTA la segnalazione a firma del Consigliere Bruno Giorgio Dapei del Gruppo “Forza Italia” alla Provincia di Milano, pervenuta in data 17 aprile 2009 (prot. n. 31316), nella quale si asserisce la presunta violazione da parte della Provincia di Milano del divieto di comunicazione istituzionale recato dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto la stessa ha pubblicato sul quotidiano “*Corriere della Sera*” – anno 134 – n. 89, a pagina 5, del 15 aprile 2009, nella cronaca di Milano, una inserzione a pagamento, comprendente un riquadro a mezza pagina, denominata “Le cose fatte dalla Provincia di Milano dal 2004 al 2009”, nell’ambito di una campagna divulgativa a chiara vocazione propagandistica con pubblicazioni a stampa, spot televisivi ed affissioni pubblicitarie;

VISTA le note del Comitato regionale delle comunicazioni della Regione Lombardia del 23 e 27 aprile 2009 dalle quale, a seguito degli accertamenti svolti,

risulta che la Provincia di Milano ha effettuato le seguenti attività di comunicazione istituzionale a mezzo stampa e televisione:

1. la pubblicazione dal titolo *“La Provincia di Milano. In 5 anni, ne abbiamo fatto di strada”*, diffusa sul *“Corriere della Sera”*, edizione del 15 aprile 2009, con il logo della Provincia medesima, nonché sulla testata giornalistica *“La Repubblica”* del 16 aprile 2009, e sulle testate giornalistiche *“Epolis”* e *“Il Giorno”* del 6 e del 14 aprile 2009;

2. la pubblicazione, in allegato al *“Magazine”* del Corriere della Sera del 16 aprile 2009, dal titolo *“La Provincia in casa”*, trimestrale della Provincia di Milano, a cura del Settore Comunicazione Provincia di Milano con tiratura dichiarata di 450.000 copie, composto da ottanta pagine oltre alla copertina, contenente la descrizione degli interventi posti in essere dalla Provincia stessa nei cinque anni del mandato amministrativo e recante numerose foto del Presidente e degli assessori, unitamente alla distribuzione di un *flyer* di contenuto sintetico, di analogo argomento;

3. la diffusione di spot sulle emittenti televisive locali *“Telenova”*, *“Telecity”*, *“Antenna 3”*, *“Telereporter”* e *“Telelombardia”*, ciascuno della durata di trentuno secondi, aperto dal Presidente della Provincia, con immagini che richiamano la campagna istituzionale promossa ed in chiusura l'immagine del Presidente medesimo, complessivamente nel periodo dal 6 al 21 aprile;

VISTA la nota del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità del 24 aprile 2009 con la quale, in relazione all'esposto pervenuto, sono state richieste alla Provincia di Milano le eventuali controdeduzioni ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla Provincia di Milano, pervenute all'Autorità in data 27 aprile 2009, nelle quali la medesima, confermando di aver effettuato le comunicazioni istituzionali secondo le modalità descritte, ha fatto presente quanto segue:

- l'attività di comunicazione istituzionale era stata già programmata da tempo ed era basata sulla data delle elezioni previste per il 6 e 7 giugno 2009. Normalmente i comizi elettorali vengono indetti 45 giorni prima del voto e pertanto era stata programmata un'attività istituzionale riferita solo alla Provincia senza nessun riferimento con le concomitanti elezioni europee, da terminarsi entro il 21 giugno 2009;
- l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato la delibera n. 57/09/CSP recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009”*, il 16 aprile 2009 e la stessa è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 aprile 2009;
- la Provincia ha provveduto a sospendere la comunicazione istituzionale, ad eccezione di quella indispensabile e in forma impersonale dal 21 aprile 2009;

- in ogni caso l'amministrazione non intendeva violare quanto prescritto dalla legge 28 del 2000;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9 trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali alla chiusura delle operazioni di voto.

RILEVATO che relativamente alle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta il 3 aprile 2009, data in cui è stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 2009, con cui sono stati indetti i comizi;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale svolta a mezzo stampa e televisione dalla Provincia di Milano fino al 21 aprile 2009 ricade nel periodo di applicazione dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale in questione, come evidenziato anche dal Co.re.com Lombardia nella nota del 23 aprile 2009, non risulta connotata dai caratteri dell'indispensabilità per l'efficace svolgimento delle funzioni amministrative, in quanto volta a rappresentare il resoconto delle attività amministrative espletate nel quinquennio del mandato amministrativo, e della impersonalità, essendo più volte citati il nome e il logo della Provincia di Milano e trasmesse le immagini del Presidente attualmente in carica;

RAVVISATA la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale in esame è stata autonomamente interrotta dalla Provincia di Milano il 21 aprile 2009;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Giancarlo Innocenzi Botti, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla Provincia di Milano di pubblicare sul proprio sito *web* un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale diffusa a mezzo stampa e televisione, durante lo svolgimento della campagna per le elezioni europee, relativa al resoconto del mandato quinquennale amministrativo.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 5 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola